

Work Shop “Gli strumenti di accompagnamento giudiziario del minore”

Scerne di Pineto (TE), 22-23.06.07

Marinella Malacrea, Giuliana D’Angelo, Ulla Seassaro, Giovanni Tarzia¹

Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari

Esperienze sfavorevoli infantili e funzionamento post traumatico

Nel 2001 un autore americano, Felitti, ha opportunamente introdotto nel complesso dibattito sull’abuso all’infanzia la nozione di *Esperienze Sfavorevoli Infantili* (ESI) per indicare quell’insieme di situazioni vissute nell’infanzia che si possono definire come ‘incidenti di percorso’ negativi rispetto all’ideale percorso evolutivo. Esse comprendono tutte le forme di abuso all’infanzia subito in forma diretta, come abuso sessuale, maltrattamento psicologico, fisico, trascuratezza; e le condizioni subite in forma indiretta che rendono l’ambito familiare imprevedibile e malsicuro, come per esempio alcolismo o tossicodipendenza dei genitori, malattie psichiatriche e soprattutto *violenza assistita*, cioè il coinvolgimento del minore, attivo e/o passivo, in atti di violenza compiuti su figure di riferimento per lui affettivamente significative.

Ciò che accomuna tutte le forme di Esperienze Sfavorevoli Infantili, e rende anche così poco differenziabili le loro conseguenze in termini di sintomi e comportamenti, è il fatto che producono distorsione traumatica nei processi di attaccamento, base della futura personalità.

Cosa si intende per esperienza traumatica? Un’esperienza sopraffacente, che fa fallire le normali difese e le ordinarie strategie con cui si affrontano gli eventi esterni. Ma molto cambia se tale esperienza è acuta e puntuale oppure cronica. Per usare una metafora fisica, mentre nel trauma acuto il soggetto reagisce all’esperienza traumatica, che immaginiamo come un corpo estraneo entrato attraverso una ferita, lavorando per l’espulsione attraverso l’equivalente di una florida reazione infiammatoria (il PTSD), nel trauma o stress cronico si produce l’equivalente di un ascesso, difficile da raggiungere dalle cure e fonte continua di minaccia per la salute. Si parla in questi casi di “trauma interno all’identità”, che apre la strada a un effetto pervasivo e permanente a carico dei processi di regolazione psicologici e biologici del bambino, dando luogo a reazioni più complesse e ancor più nefaste del disturbo post traumatico da stress.

In questo caso che accade? E' caduta ormai l'artificiosa distinzione tra danno psichico e danno fisico: cattive condizioni di accudimento, fonte di esperienze traumatiche, specie se croniche, producono danni cerebrali rilevabili. Con le moderne metodiche diagnostiche si è registrata la sofferenza e la morte di milioni di neuroni in varie aree cerebrali preposte al pensiero complesso e finalizzato (corteccia prefrontale), alla integrazione della memoria (ippocampo), alla comunicazione tra gli emisferi cerebrali (corpo calloso). Alterati sono il riconoscimento delle minacce ambientali (amigdala), i mediatori del bilancio emotivo (sistemi delle catecolamine, della serotonina, degli oppioidi endogeni, della dopamina), e dei processi di attaccamento (i neuropeptidi). La disregolazione cerebrale da esperienze traumatiche infantili produce effetti registrabili anche a livello del sistema nervoso simpatico e parasimpatico (che presiede al ritmo respiratorio, al battito cardiaco, alla pressione arteriosa), del sistema endocrino (*in primis* la funzionalità del surrene, che produce il cortisolo endogeno essenziale nella regolazione della reazione agli agenti esterni), del sistema immunitario (che presiede alla difesa del soggetto da aggressori esogeni ed endogeni).

Sul piano psicologico ne consegue un *funzionamento post traumatico* tipico, con reazioni automatiche e ripetitive, che mandano in cortocircuito la possibilità della mente di far fronte agli

¹ Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata), via Pacini 20, Milano, www.centrotiama.it. Progetto Regione Lombardia Equal-TIAMA, www.progettotiama.it.

stimoli ambientali in modo non disfunzionale e condizionano le espressioni relazionali della vittima.

I comportamenti sono improntati all'ipervigilanza o alla depressione o alla dissociazione, che spesso si alternano senza sosta nello stesso soggetto, rendendo il suo funzionamento incomprensibile e imprevedibile per chi deve prendersene cura e per il soggetto stesso, che non può che ricavarne una più acuta autosvalutazione. Essi scattano anche quando il pericolo non è effettivamente presente: circostanze che per altri soggetti non vittime non evocherebbero reazioni da stress, nella vittima inducono allarme. Persino esperienze in sé positive, ma che comportano intimità e intensità dei legami, e cioè circostanze in cui il soggetto traumatizzato sente aumentare la propria vulnerabilità, possono diventare non raramente riattivatori traumatici.

Il nucleo di quanto sopra è costituito da modelli operativi interiorizzati (MOI) caratteristici e riconoscibili. Tipicamente chi è stato vittima di esperienze traumatiche, specie se croniche, ha interiorizzato una 'filosofia' basata sull'assunto di un "mondo malevolo", opposta quindi alla "fiducia di base" e orientata alla messa in atto di 'profezie che si autodeterminano' nelle relazioni significative, quanto più comportano prossimità e dipendenza, rinforzando a spirale per il soggetto la credibilità e l'impermeabilità proprio dei modelli operativi distorti.

Ne deriva una *vasta gamma di esiti patologici*, come depressione, ansia, somatizzazione, dissociazione, che si manifestano dopo mesi, anni o nell'età adulta. Va inoltre tenuto conto che quegli adulti, diventati genitori, corrono un alto rischio di trasmissione intergenerazionale delle condotte maltrattanti/abusanti.

Molte persone vittime di esperienze sfavorevoli infantili, pur non presentando gravi sintomi psicopatologici, sperimentano ugualmente *difficoltà in diverse aree sociali ed interpersonali*, che il più delle volte vengono sottovalutate. Frequenti sono *fallimenti a livello scolastico e relazionale* che li lasciano, nel mondo adulto, privi delle competenze fondamentali per affrontare ed adattarsi alle difficoltà della vita. Spesso i bambini con esperienze di maltrattamento presentano un modello interattivo con i propri pari caratterizzato da alti livelli di aggressività, dalla carenza di atteggiamenti prosociali e di avvicinamento. *In età adolescenziale e adulta* questi soggetti spesso vivono relazioni di bassa qualità, anche nell'area sessuale, e hanno un concetto di sé particolarmente distorto, caratterizzato da bassa stima di sé, dal bisogno di controllo sugli altri, da ipersensibilità ai giudizi delle altre persone, da ostilità interpersonali e dalla vulnerabilità allo sfruttamento.

L'incrocio con i procedimenti giudiziari e le ricadute psicologiche

Il minore vittima di esperienze sfavorevoli infantili può essere coinvolto in diverse esperienze giudiziali. In tali circostanze sarà inevitabile confrontarsi psicologicamente con fatti dolorosi in ambiti attraversati da contrapposizioni e contese, da procedure complesse e astruse, con ricadute determinanti sulla vita futura dei soggetti coinvolti: caratteristiche che rendono quest'ambito ben poco adatto a una rivisitazione serena del proprio passato, tanto più se traumatico.

Considerato quanto sopra descritto dei funzionamenti psicologici conseguenti ad esperienze sfavorevoli, di quali fattori intrinseci al soggetto dobbiamo tener conto affinché questo coinvolgimento risulti il più possibile positivo?

Per rispondere a questa domanda è opportuno attingere alle conoscenze scientifiche circa *i funzionamenti psicologici che presiedono alla presa di contatto con le proprie esperienze traumatiche* che coinvolgono la percezione di sé e dei legami primari.

"Dalla rivelazione alla testimonianza: viaggio attraverso i disegni di una piccola vittima di abuso sessuale", presentazione ppt.

In sintesi, tutta la letteratura concorda circa l'effetto benefico a lungo termine del 'mettere in parola' l'esperienza dolorosa e traumatica, che consente di dare voce ai propri vissuti, di aumentare

la chiarezza personale a proposito di specifici problemi, di ottenere una conferma sul piano sociale, di facilitare l'intimità delle relazioni, di ottenere supporto, di ridurre l'angoscia e i sintomi post traumatici. Tuttavia l'ipotesi che comunicare la propria esperienza sfavorevole sia associato a un miglioramento immediato e incondizionato di benessere deve essere sottoposta a una considerazione articolata, che tenga presenti più fattori.

Non sono in gioco soltanto le comprensibili dinamiche individuali tendenti all'evitamento della presa di contatto con pensieri e ricordi che si sentono fortemente dolorosi, confusi e potenzialmente esplosivi sul piano personale; ma anche quelle che derivano dalla necessità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni nel portare allo scoperto nodi problematici che comportino scelte, e inevitabili perdite, nell'area dei legami che restano i più fondanti e costitutivi, anche se diventati pericolosi e ingestibili.

Di più: va dato per scontato che l'operazione di entrare nel merito delle esperienze sfavorevoli e traumatiche, per quanto dotata di ineguagliabili potenzialità positive per l'aumento a lungo termine del benessere del bambino, abbia dei costi emotivi e si accompagni nell'immediato a depressione e a *riattivazione traumatica*.

Non possiamo dimenticare inoltre che sovente le procedure giudiziarie, per quanto finalizzate ultimamente alla protezione del soggetto vittima, comportano aspetti (tempi, modi, esiti) tali da provocare una *vittimizzazione secondaria*.

Da ultimo, sarà saggio tenere conto del fatto che un processo di vittimizzazione secondaria, vicaria, coinvolgerà inevitabilmente anche gli interlocutori del minore nell'ambito giudiziario, contribuendo al livello di rischio psicologico connesso a tali evenienze.

Costruire il soggetto dell'azione giudiziaria

Resta dunque da chiedersi quali siano le condizioni per cui tale carico emotivo possa essere al meglio supportato nel delicato momento dell'incrocio del minore con le procedure giudiziarie.

E' a partire da questa preoccupazione che trae origine l'idea di predisporre un *intervento di accompagnamento giudiziario* per il minore.

Alcune Convenzioni internazionali fondamentali hanno chiesto che nelle legislazioni *l'informazione, la comunicazione e l'ascolto siano introdotti come diritti del minore*, ogni volta che egli sia coinvolto in procedimenti giudiziari.

In particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 Novembre 1989), ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n. 176, recepisce il principio generale che obbliga il giudice all'ascolto del minore e a tenere conto dell'opinione da questi espressa in ogni procedimento giudiziario che lo riguarda; nello specifico, la Convenzione prevede il diritto del minore ad essere sentito direttamente o indirettamente, previa valutazione della sua capacità di comprensione e di valutazione, anche in base all'età.

Art 12: 1: *“Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.*

2: *A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale*

Il principio è ulteriormente ribadito nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata in Italia con Legge 20 Marzo 2003, n. 77: **art. 3:** .. *“nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:*

a. Ricevere tutte le informazioni pertinenti

- b. *Essere consultato ed esprimere la propria opinione*
- c. *Essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione”.*

Entrambe le Convenzioni negli articoli citati fanno riferimento alla *capacità di discernimento*, come condizione necessaria affinché ogni minore possa esercitare i diritti che vengono esposti. Con questo concetto si intende la capacità del minore di comprendere la situazione in cui è coinvolto e quindi di esercitare con cognizione i propri diritti.

Gli elementi così detti “minimi” perché ci sia capacità di discernimento sono:

- a. memoria autobiografica
- b. capacità linguistica
- c. capacità di riconoscere i sentimenti
- d. capacità di co-costruire significati

Accanto a tali Convenzioni sono rintracciabili sia norme costituzionali che affermano i principi di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne compromettano l’esistenza e lo sviluppo, sia norme finalizzate al contrasto del fenomeno della violenza in danno di minori, che fanno propria la necessità di una tutela del minore quale soggetto di diritto.

L’*informazione* è preliminare all’ascolto e requisito imprescindibile affinché l’ascolto stesso non diventi un esercizio formale ma una azione sostanziale che renda il minore effettivo attore all’interno delle procedure giudiziarie.

La Convenzione di Strasburgo lega il diritto di essere informato alla necessità di affiancare al minore una figura, o un organismo, opportunamente scelti e competenti, che possano dare congrua espressione a tale diritto: il “rappresentante”. In questo modo si afferma implicitamente che tale compito è tutt’altro che facile e intuitivo, come è del resto ribadito anche dalla declinazione attenta delle componenti dell’informazione contenute nell’articolo 10 della Convenzione.

Esse comprendono sia il compito di “*fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente*”, sia il compito “*fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante*”.

Si può affermare con certezza che l’altro punto nodale previsto dalle Convenzioni internazionali, relativo alla “*capacità di discernimento*”, una sorta di crinale nell’esercizio dei diritti del minore, è altrettanto indissolubilmente legato alla possibilità di una informazione corretta, completa, accurata e adeguata alle capacità del bambino.

Perché il bambino possa partecipare consapevolmente e attivamente agli interventi giudiziari che lo riguardano l’*informazione*, seppur necessaria, non è però sufficiente.

La *preparazione* del minore all’esperienza giudiziaria diventa strategica ed indispensabile e deve consistere in una serie di operazioni che rendano l’ascolto, che gli è dovuto secondo le Convenzioni internazionali, il veicolo di una *comunicazione consapevole, controllata, motivata*. Analizziamo ciascuna di queste qualità.

Una comunicazione *consapevole* parte dalla corretta conoscenza da parte del bambino della situazione in cui si trova. Non raramente mancano al minore non soltanto elementi del funzionamento delle istituzioni giudiziarie, con cui dovrà interagire, ma, e ciò è anche più rilevante, degli aspetti fattuali che stanno determinando la sua esistenza. Molte volte il bambino soffre della decisione degli adulti, anche ‘a fin di bene’, di tenergli nascoste parti importanti della realtà familiare: azioni, conflitti, opinioni, prese di posizione degli adulti importanti per lui e che tanta parte avranno nel suo destino; parti note invece al giudice, con cui dovrà incontrarsi. Come si può pensare a ridurre la disparità di posizione tra giudice e bambino durante l’ascolto se questa si alimenta anche nella diversa conoscenza dei fatti della sua famiglia? A complicare ancor più questa situazione sta il fatto che i bambini spesso sentono, vedono e intuiscono assai più di quanto gli

adulti hanno la consapevolezza di trasmettere loro: capita quindi che siano esposti a una massa di informazioni che non possono organizzare perché nessuno pensa di esplicitarle per dare ad esse un significato trasparente e, se possibile, più ordinato. Il ‘segreto familiare’ o ‘sociale’ non raggiunge il desiderato ‘scopo buono’ di proteggere il bambino dall’impatto con fatti profondamente turbativi, ma contribuisce ad aumentarlo a causa dell’inquietudine aggiuntiva dovuta al non vedere chiaro e alla percezione che ci si aspetti da lui una collusione con il segreto.

D’altro canto è intuitivo che elementi fattuali così dolorosi e confusi non possono arrivarli senza una debita mediazione e decantazione da quelle componenti troppo emotivamente cariche che aggiungerebbero ulteriore turbamento. Si impone quindi la promozione della funzione di *mediatori*, capaci e formati, che trovino i termini adatti per ‘raccontare al bambino la sua storia’ almeno nelle componenti attualmente rilevanti, soprattutto quelle che saranno oggetto dell’ascolto del giudice mirato a raccogliere la sua opinione.

Particolarmente utile sarebbe poter predisporre *strumenti* (libri, video) che introducano la problematica che lo affligge (pensiamo al divorzio dei genitori o alle situazioni di pregiudizio, specie se impongono l’allontanamento del bambino dalla famiglia), fungendo da guida nell’affrontare quei temi; nel contempo consentirebbero al bambino di sentirsi meno solo, di comprendere che non è il primo o l’unico al mondo a doversi misurare con quel tipo di esperienza e di introdurre la speranza di trovare conforto nel confrontarsi con pensieri e soluzioni maturate da altri prima di lui

Importante è anche che il bambino senta di *essere in controllo* dei suoi pensieri e delle sue emozioni nel porsi davanti ad esperienze per lui turbative. Possiamo con vantaggio mutuare dai programmi di preparazione dedicati ai piccoli testimoni/vittime nei processi penali una serie di suggerimenti per interventi mirati a ridurre l’ansia e lo sconforto, che fatalmente innescherebbero poi reazioni difensive di evitamento, promuovendo al contrario quel tipo di affronto (‘coping’) attivo/sociale che è riconosciuto come quello più valido.

Una rilevante funzione nella riduzione dell’ansia deriverà anche dal progresso di consapevolezza appena descritto, che, in virtù della stretta connessione tra processi cognitivi ed emotivi, permetterà anche un processo di elaborazione psichica capace di rendere più gestibili ricordi e pensieri che saranno oggetto del colloquio con il giudice, e quindi affrontabili senza la percezione di esserne emotivamente sopraffatti.

Un fattore di primaria importanza è la *motivazione*. Chiunque, anche il bambino, affronta meglio compiti impegnativi e dolorosi se si attende, nel farlo, dei benefici; ancor meglio se lo sconforto è controbilanciato dalla determinazione a ottenere dei risultati utili per sé e per il proprio destino.

Questo aspetto è al contempo cruciale e delicato: infatti è comprensibile come ad esso sia strettamente connessa la condizione di ‘reciprocità’ tra giudice e bambino, che può beneficamente contrastare in quest’ultimo impotenza e autosvalutazione.

Un modello complessivo per l’accompagnamento giudiziario dei minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili²: il modello Tiama

Il minore vittima di maltrattamento e/o abuso sessuale può essere coinvolto in *diverse esperienze giudiziali* che hanno tempi e obiettivi di breve periodo differenti.

Tra i diversi contesti giudiziari possibili si deve ricordare:

1. Procedimento civile di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss c.c. (sospensione e decadenza della potestà)
2. Procedimento civile di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt.317 e ss. c.c. (affidamento del minore ad uno dei genitori non coniugati)

² A partire da principi validi in via generale, si descrive qui la traduzione concreta che in via sperimentale il Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) di Milano sta effettuando all’interno di un progetto europeo Equal (luglio 2005-ottobre 2007).

3. Procedimento di adozione avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001 (obbligo di audizione dell'adottando, anche se di età inferiore ai dodici anni, in considerazione della sua capacità di discernimento)

4. Procedimento civile di separazione legale dei coniugi avanti il Tribunale Ordinario

5. Procedimento civile di nomina del tutore (artt. 343 e ss., c.c.)

6. Procedimento penale di repressione del reato di cui sono stati vittima

7. Procedimento penale di repressione del reato di cui sono stati autori

A questi si devono sommare i procedimenti cautelari per l'adozione di misure d'urgenza.

All'interno di tali contesti giudiziari il minore può assumere differenti ruoli :

1. Testimone, qualora sia depositario di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti (per esempio nell'ambito di violenza assistita);
2. Vittima-testimone, qualora sia depositario di una informazione che contribuisce all'accertamento dei fatti in quanto vittima (per esempio, in caso di maltrattamenti fisici e/o abuso sessuale da lui subiti). In questo caso il minore è titolare dei diritti patrimoniali e/o non patrimoniali lesi dal comportamento oggetto dell'accertamento;
3. Imputato;
4. Parte processuale in quanto soggetto i cui diritti (per esempio, all'educazione e a cure adeguate) sono coinvolti nel procedimento. In questo caso il minore propone o resiste ad una istanza di veder affermato un diritto;
5. Soggetto interessato, tecnicamente non legittimato ad alcuna azione. In questo caso il minore non è titolare di un diritto tecnicamente inteso da far valere nel procedimento ma l'assetto dei suoi interessi viene modificato dalla decisione che conclude il procedimento (per esempio, a riguardo dell'affidamento a uno dei genitori in separazioni conflittuali)

E' frequente che il minore, per le caratteristiche della sua esperienza, venga coinvolto contemporaneamente in più procedimenti giudiziari; ad esempio, una situazione di abuso sessuale intrafamiliare può vedere il minore oggetto di interventi in ambito giudiziario penale, per l'accertamento e il perseguimento del reato, in ambito civile minorile, per la tutela e le disposizioni sulla potestà dei genitori, e non raramente in ambito civile ordinario, se la situazione si è verificata in una famiglia con coniugi separati.

Qualora il coinvolgimento del minore avvenga a livelli multipli, multiple saranno anche le posizioni processuali e le esigenze imposte da ciascuna di esse.

In tutti i casi, e specialmente nei casi di maggiore complessità come sopra tratteggiato, la *preparazione* del minore all'esperienza processuale diventa sostanziale al fine di consentirgli una partecipazione informata e quindi consapevole.

Una partecipazione siffatta costituisce il presupposto per un effettivo esercizio dei diritti e, più in generale, per riempire l'esperienza processuale vissuta dal minore di contenuti che promuovano la sua migliore crescita personale.

L'èquipe del centro Tiama ha elaborato un modello di possibile accompagnamento del minore durante le differenti esperienze giudiziali.

Secondo tale modello l'accompagnamento giudiziario del minore vittima di una situazione di maltrattamento e/o abuso sessuale ha come *obiettivi*:

1. la predisposizione delle condizioni necessarie all'esercizio dei diritti del minore:
 - a) ad essere informato circa la portata delle esperienze giudiziali che lo attendono
 - b) ad essere informato circa le conseguenze giuridiche delle proprie azioni in giudizio
 - c) ad esprimere la propria opinione nei diversi contesti giudiziari in cui viene coinvolto
2. la promozione della sua capacità di discernimento;
3. la costruzione di una sintesi, intelleggibile dal minore, circa le sue diverse esperienze in giudizio al fine di coordinare le diverse azioni proponibili in modo coerente e conforme al suo interesse

4. creare uno scambio virtuoso di informazioni tra chi si occupa dell'accompagnamento pedagogico/sociale e chi si occupa dell'accompagnamento clinico del minore.
5. scongiurare, per quanto possibile, che le esperienze giudiziarie costituiscano una nuova occasione di vittimizzazione.

Il modello di accompagnamento giudiziario elaborato dal Centro Tiama nell'ambito del Progetto Equal prevede la costituzione di un'equipe multi-disciplinare, di cui i componenti essenziali sono il *consulente legale, l'assistente sociale, lo psicologo*.

Esso intende realizzare, attraverso la costruzione di una rete che coinvolge i diversi professionisti che a vario titolo si occupano del minore (psicologi, avvocati esperti delle differenti materie, assistenti sociali, neuropsichiatri, educatori, insegnanti), un contesto favorevole al benessere del minore ed alla riparazione del trauma, coerente con il progetto generale di protezione, sostegno e riparazione anche nella fase di coinvolgimento in procedimenti giudiziari di varia natura.

L'approccio per l'accompagnamento giudiziario dei minori è stato formalizzato in alcune linee essenziali che possono essere adattate e replicate a seconda del caso in studio.

Esse tengono presente, in particolare la situazione dei minori vittime di abuso sessuale in quanto, come abbiamo avuto modo di approfondire precedentemente, specialmente complessa e anche perché è proprio su questa casistica che l'equipe ha concentrato la propria attività clinica negli ultimi anni.

La messa a punto di una prassi adeguata a questa tipologia di casi si prospetta quindi facilmente adattabile a casi di minore complessità e a procedure che riguardano gli altri ambiti giudiziari di cui abbiamo parlato.

Il modello si compone essenzialmente di *due diverse fasi*, a loro volta suddivise in più passaggi fondamentali per lo svolgimento di un completo accompagnamento del minore nel mondo giudiziario.

Tale modello fa seguire ad una prima fase che si può definire *informativa*, il cui scopo è quello di introdurre i soggetti ad una comprensione dell'iter giudiziario in cui sono coinvolti e di produrre per quanto possibile una sintonizzazione con scopi e metodi dello stesso, una seconda fase di *accompagnamento in giudizio* che ha l'obiettivo di guidare il minore durante il procedimento giudiziario, anche attraverso l'elaborazione di una strategia processuale. Segue in ultimo una fase finale *valutativa dell'intervento*.

I sussidi per l'accompagnamento giudiziario

Nell'ambito di tale accompagnamento, ed in particolare per il perseguimento dell'obiettivo che mira ad un'informazione più completa possibile del minore e dei datori di cure, abbiamo ritenuto opportuno individuare alcuni *sussidi* differenziati per età.

L'ideazione dei sussidi per l'accompagnamento giudiziario ha preso spunto da stimoli raccolti dallo studio di diversi strumenti di preparazione giudiziale per soggetti minori coinvolti a vario titolo in procedure giudiziarie, nell'ambito europeo ed internazionale. Si è presa visione di strumenti che hanno utilizzato diversi canali comunicativi: carta stampata (libri, manuali, opuscoli), video, strumenti interattivi.

Alcuni esempi di questi strumenti internazionali possono essere:

- "Preparing Child Witness for court" (Gran Bretagna)
- "The young Witness Pack" (Gran Bretagna)
- "Enfance et partage" (Francia)
- "Ado Justice" (Francia)
- "La justice à petits pas" (Francia)
- "Going to Court" (Canada)
- "Kids going to Court" (Canada)
- "What's happening in court?" (Canada)

La ricognizione effettuata ha permesso di comprendere come nei paesi anglosassoni, contraddistinti da un sistema giudiziale di Common Law, sono stati ideati molti strumenti in cui si è rilevata scarsa attenzione all'esperienza interiore di disagio e di sofferenza del bambino nel dover ripercorrere penosi ricordi, dove lo scopo prevalente è quello di indurre il piccolo testimone a dire tutto quello che sa, cercando con stimoli accattivanti di distrarre l'attenzione da tutto ciò che è sotteso alla sua testimonianza. Nei paesi del Civil Law viene, invece, privilegiato l'aspetto didattico cercando di informare il minore rendendolo anche edotto delle possibili conseguenze del suo atto testimoniale.

'Marina'

Lo strumento che è stato ideato come *sussidio* da utilizzare nell'attività di accompagnamento giudiziario di *bambini vittime di abuso sessuale* si inquadra nei principi espressi nella Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI, 2001), specie nei paragrafi riguardanti la rivelazione e l'incrocio del minore con il percorso giudiziario.

Consta di 24 vignette digitali che, accompagnate da un racconto sonoro, narrano una storia di abuso sessuale ai danni di una bambina chiamata Marina, di circa 8 anni, che viene chiamata a testimoniare sui fatti che le sono accaduti.

Si parte da alcune vignette introduttive che disegnano la cornice contestuale entro cui si andrà poi a collocare l'evento dell'audizione giudiziale per arrivare ad affrontare i nodi problematici sul fronte emotivo e psicologico generalmente connessi a questo importante evento.

Oltre alla letteratura, fonte di ispirazione sono stati i numerosi bambini che all'interno di percorsi di presa in carico terapeutica venivano accompagnati ad affrontare questo evento e di quanti erano stati da noi "interrogati" in qualità di ausiliari del Giudice. E' stato il ricordo di Luigi che ci ha dato l'idea di parlare delle "scarpe da tennis" del Giudice che tanto lo avevano rassicurato e che avevano contribuito a scalzare dall'immaginario l'idea del Giudice vestito di nero come un "pipistrello". E' stato il ricordo di tanti bambini e bambine che erano riusciti a confessare il timore di essere puniti anche loro dal Giudice per aver partecipato agli abusi che ci ha suggerito di esplicitare questo specifico e ancora l'incontro con Elena che si era "sbloccata" durante l'audizione quando le era stata offerta la possibilità di rispondere a una "scabrosa" domanda per iscritto.

Questa duplice esperienza-conoscenza ci ha portati a compiere alcune scelte nell'ideazione dello strumento:

1) La scelta di un personaggio femminile è stata dettata dalla prevalenza, nella casistica di abuso sessuale, di vittime di sesso femminile

2) Abbiamo voluto scegliere una storia di media gravità per non appesantire coloro che avevano vicende di abuso meno gravi; si è optato per un rapporto di parentela di primo grado (nipote-zio) evitando la situazione dove l'offender è una delle due figure genitoriali. La scelta dello zio ci sembrava che bene si adattasse a diversi livelli di vicinanza, affezione, avvicinandosi ad una più ampia gamma di situazioni.

3) La scelta di rendere espliciti alcuni aspetti cruciali connessi alla sessualizzazione traumatica presente nelle situazioni di abuso sessuale; non abbiamo voluto quindi omettere gli aspetti connessi all'erotizzazione e alla vergogna che spesso sono conseguenze di alcune forme di abuso, forti dell'idea che ometterli avrebbe fatto sentire la più parte dei minori poco compresa nelle parti più inconfessabili e cruciali.

4) La scelta di dare un'immagine realistica e non idealizzata del sistema giudiziario, rilevando ad esempio le lungaggini dei procedimenti che ricadono sul minore nei termini di lunghe, a volte lunghissime attese.

5) Lo sforzo di non rimarcare il possibile esito coercitivo del procedimento penale; abbiamo quindi evitato il più possibile immagini di prigionie, sbarre e manette sapendo bene che solo in alcuni rari casi il minore se ne compiace, ma che tuttavia ciò fa parte del suo immaginario.

6) L'intento di dare informazioni chiare e concrete circa i luoghi e persone presenti, forti della convinzione che nulla, o quasi nulla può essere tenuto nascosto ai bambini se si vuole evitare il rischio di riattivare pesanti vissuti di tradimento.

7) La scelta di rimarcare alcuni importanti diritti di cui gode il minore in questa situazione: protezione (da qualsiasi forma di contatto con l'imputato), diritto all'assistenza affettiva, psicologica, alla presenza di un proprio difensore.

8) La scelta di dare spazio anche al "dopo-processo" che il minore deve essere aiutato ad affrontare.

'Paolo'

Nell'ambito del modello di accompagnamento giudiziario elaborato dell'equipe del Centro TIAMA è emersa anche l'esigenza di individuare dei sussidi da utilizzare per l'informazione di soggetti adolescenti (tra i 12 e i 18 anni) e delle loro figure di riferimento (genitori, educatori, ecc.).

Sulla scia delle Convenzioni Internazionali, ratificate anche dal nostro paese, che proclamano il "*diritto del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria*" (art. 3 Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 25 gennaio 1996), si è costruito uno strumento che potesse fornire al minore le principali informazioni pertinenti ai procedimenti giudiziari e lo avvicinasse a una sempre più piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

Per la costruzione di tale strumento si è fatto ampio riferimento a materiale già elaborato in campo internazionale. La ricognizione delle esperienze estere ha permesso di costruire un sussidio che potesse unire gli elementi informativi e pragmatici, su cui puntano maggiormente gli strumenti di matrice anglosassone, a quelli più strettamente psico-pedagogici propri dell'area francese.

Per questo il sussidio è costituito da una sezione prettamente informativa e da una in cui, attraverso la storia di un adolescente e la lettura del suo diario, vengono evidenziati i vissuti e le emozioni, favorendo l'entrata in contatto anche con l'aspetto più prettamente psicologico ed emotivo.

Pensato per adolescenti ma anche per gli operatori che li seguono ed introducono alle vicende giudiziarie, "La storia di Paolo" è costruita come un mezzo di conoscenza semplice ma anche dettagliato, soprattutto per ciò che attiene alla conoscenza dei propri diritti.

Per trasmettere dei contenuti riguardanti il mondo giuridico utilizzando una forma consona all'età dei soggetti, adeguata a coglierne l'attenzione e facilitarne la memorizzazione, si è pensato di utilizzare un sito web costituito da pagine interattive. La fruizione dei contenuti attraverso un sito web permette, infatti, la costruzione di diversi percorsi di apprendimento legati all'interesse/bisogno del ragazzo e/o alla sensibilità della persona che lo accompagna in questo percorso.

Le pagine web seguono un format composto da:

- Una pagina di apertura (home page) in cui viene narrata la *storia* di un'adolescente con alle spalle una *famiglia multiproblematica*
- La narrazione della storia viene intervallata con il *racconto in prima persona del protagonista* di alcuni episodi, che mette in luce i *vissuti emotivi* contemporanei all'evoluzione della sua situazione
- Pagine di spiegazione dei *contenuti specifici* relativi al mondo della giustizia, a cui si può accedere attraverso dei link che partono dalle pagine base, laddove dalla storia del protagonista emergano soggetti, istituzioni, procedimenti della realtà giudiziaria.

L'introduzione degli adolescenti ai concetti e alle procedure della giustizia può, quindi, avvenire in due modi:

1. attraverso l'esperienza di un loro coetaneo che renda l'approccio alla conoscenza meno astratto;
2. attraverso un accesso diretto alle pagine di contenuto.

L'indice dei principali capitoli contenuti nella sezione informativa è il seguente:

1. L'Autorità Giudiziaria:

- Il Tribunale per i Minorenni
- Il Tribunale Ordinario
- La Procura della Repubblica

2. I principali procedimenti

- Procedimento Penale (davanti al TO e davanti al TM)
- Procedimento Civile (davanti al TO e davanti al TM)

3. Gli strumenti di tutela dei minori

- Le principali fonti del diritto internazionale
- Le fonti del diritto italiano:
- Le persone che rappresentano i minori

La sezione informativa è corredata da schemi riassuntivi ed immagini che permettano una migliore comprensione dei contenuti ed una conoscenza più piacevole.

Aver scelto uno strumento interattivo permette la possibilità di aprire a percorsi diversi e il format del sito web, inoltre, dovrebbe costituire un mezzo abbastanza familiare per la maggior parte degli adolescenti.

BIBLIOGRAFIA

- Curto D., Di Bari T., Forno P., Malacrea M., Miola F., Rizzi A. (1994) Processo penale e vittima d'incesto: l'audizione protetta. In: Rocca C., Foti C., *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano.
- D'Angelo G. (2006) Revisione della letteratura in tema di aspetti giudiziari che coinvolgono il minore, www.progettotiama.it
- Di Raimondo N. (2006) Spunti comparatistici sui diversi strumenti di preparazione e accompagnamento giudiziale del minore, www.progettotiama.it.
- Malacrea M. (1994) L'audizione del minore tra psicodiagnosi e processo penale, *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, anno 9, 71, 259-272.
- Malacrea M. (1998) *Trauma e riparazione. La cura nell'abuso sessuale all'infanzia*, Raffaello Cortina, Milano
- Malacrea M. (2001) Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie, *Cittadini in crescita*, 2/1,33-63.
- Malacrea M., Lorenzini S. (2002) *Bambini abusati. Linee-guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina, Milano.
- Malacrea M. (2005), L'ascolto del minore, Atti del Convegno Regionale "Tra protezione e partecipazione", Vicenza, 8.3.05.
- Malacrea M. (2007) Le condizioni per un buon ascolto, intervento nel Seminario promosso nell'ambito del Progetto europeo AGIS "Analisi delle buone prassi di ascolto dei bambini vittime di maltrattamento e abuso sessuale, Firenze, 11.05.07.
- "Marina era nei guai", www.progettotiama.it.
- "La storia di Paolo", www.progettotiama.it.